

CITTA' di MARANO di NAPOLI

SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E RISORSE UMANE

RESPONSABILE – Dott. RENATO SPEDALIERE

DETERMINAZIONE

<p>22/11/2021 N°: 108 prot. di Area // prot. generale . Visto di compatibilità con il patto di stabilità R.G. 955</p>	<p>Preso d'atto verbale ASL del 05.11.2020 rilasciato ai sensi delle leggi n. 104/92 e n. 102/2009 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, a I.C. parente di primo grado del dipendente F.P. identificativo 211 – Concessione Permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente F.P. a far data dal 22/11/2021</p>
--	---

- ...Accertamento di entrata spesa
 Prenotazione d'impegno
 Impegno di spesa
 Liquidazione di spesa
 Org. e gestione del personale
 Determinazione a contrarre
 ...Programmazione

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Programmazione Controlli e Risorse Umane allo scrivente è avvenuto con decreto della Commissione Straordinaria n. 6 del 11.10.2021.

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2020 e triennale 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 73 del 29/10/2020.

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 19/10/2020. Poiché tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art.151 comma 5 del D. Lgs.267/00.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla dott.ssa Franca D'Orazio, istruttore amministrativo, Ufficio Personale.

Il procedimento è stato avviato su richiesta di parte.

PREMESSA

Vista la richiesta assunta al protocollo n. 27612 del 01.10.2021 e la richiesta assunta al protocollo n.30138 del 19/10/2021 ad oggetto: Integrazione richiesta legge 104/92, presentata dal dipendente F.P. identificativo n. 211 intesa ad ottenere la fruizione dei permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104 e ss. mm. ii., per assistere il familiare (parente di I grado) I.C. a cui è riconosciuto ai sensi dell'art 4 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 lo status di "portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART. 3)" con verbale del 05.11.2020 rilasciato dalla Commissione Medica di Marano di Napoli (Na), allegato alla richiesta;

- che la Legge 05/02/1992, n. 104 e ss.mm.ii. titolata "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" detta norme per la regolamentazione dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate dei loro parenti o assistenti ed in modo particolare all'articolo 33, comma 3;
- che la definizione per le minorazioni civili fa riferimento all'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 quando riporta la dicitura "persona con handicap con connotazione di gravità";
- che il comma 3, dell'art. 3 della Legge 104/1992, recita nel modo seguente "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti."
- che l'art. 24 della Legge 04/11/2010, n.183, ha apportato modifiche all'art. 33 della Legge n. 104/92, all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 ed all'art. 20, comma 1, della Legge n. 53/2000 ed ha stabilito, nello specifico, che il permesso di tre giorni mensili retribuiti per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta:
 - a) solo ai parenti ed affini entro il 2° grado;
 - b) fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni di età o sia affetto da patologie invalidanti o sia deceduto o mancante;
 - c) ad un solo lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona;
 - d) ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, previa alternanza, per assistere il figlio, anche adottivo, portatore di handicap;
 - e) e che si decade dal diritto nel caso in cui venga accertato dal datore di lavoro o dall'INPS il venire meno delle condizioni richieste o la loro sussistenza;

Preso atto della dichiarazione di responsabilità resa dal dipendente F.P. ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione con la quale dichiara, tra l'altro:

- di essere l'unico lavoratore dipendente ad usufruire dei permessi in oggetto per accudire il parente per il quale si richiede di fruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92;
- che non prenderà i permessi in caso di ricovero a tempo pieno in strutture pubbliche o private del parente da assistere;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;
- il luogo ove risiede il parente da assistere;

Preso atto che tra il dipendente F.P. richiedente della fruizione dei permessi della Legge 104/92 e la persona I.C. per la quale si richiede di prestare assistenza, sussiste un rapporto di parentela di I grado come previsto dalla normativa vigente su citata, quale requisito essenziale per la concessione del beneficio e che il parente da assistere convive con il dipendente;

Visto il verbale del 05.11.2020 rilasciato dall'Asl Commissione Medica di Marano di Napoli, con cui è riconosciuto ai sensi dell'art 4 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 lo status di "portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART. 3)" a I.C. parente di primo grado del dipendente F.P.;

Atteso che i permessi mensili di che trattasi sono coperti da contribuzione previdenziale (circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e D. Lgs. n. 564/1996);

Visti:

- l'art. 33, comma 1, del C.C.N.F.L. - Comparto Collettivo Nazionale Funzioni Locali personale non dirigente - del 21.05.2018, il quale dispone, tra l'altro, che sono fruibili i tre giorni i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, e che essi non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;
- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per quanto attiene alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza;
- l'art. 147-bis approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 13 del 06 Dicembre 2010;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di prendere atto del verbale 05.11.2020 rilasciato dall'Asl Commissione Medica di Marano di Napoli, con cui è riconosciuto ai sensi dell'art 4 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 lo status di "portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART. 3)" a I.C. parente di primo grado del dipendente F. P. e di prendere atto che al dipendente F.P. è concessa la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 al fine di prestare assistenza al parente di primo grado I.C. a cui è riconosciuto lo status "portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART. 3)"

Visto lo statuto vigente

Visto art.184 del D.lgs. 267/2000 del TUEL

L'istruttore amministrativo:

- dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;
- propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti

L'Istruttore Amministrativo
Dot. ssa Franca D'Orazio

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

Attesta – ai sensi dell'art 147-bis del D. Lgs- 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

Attesta, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente.
3. che sono state/saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
- a) che sarà adempiuta la seguente formalità successiva prevista, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, della pubblicazione della seguente determina all'albo pretorio on line;

**Il Responsabile del Settore Programmazione,
Controlli e Risorse Umane
Dott. Renato Spedaliere**

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ed ii. ovvero di:

1. **Prendere atto** del verbale del 05.11.2020 rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Marano di Napoli, con cui è riconosciuto ai sensi dell'art 4 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 lo status di *"portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART. 3)"* a I.C. parente di primo grado del dipendente F.P.;
2. **Prendere atto** della richiesta di ammissione alla fruizione dei benefici per l'assistenza ad un familiare in condizione di disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii., presentata dal dipendente F.P. identificativo 211 assunto al protocollo n. 27612 del 01.10.2021 e n.30138 del 19/10/2021;
3. **Concedere** al dipendente F.P. identificativo 211, avente rapporto di lavoro a tempo pieno, il diritto ad usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92 nel limite dei tre giorni al mese/18 ore mensili, per assistere il parente di primo grado I.C. con decorrenza dal 22/11/2021;
4. **Precisare** che il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva;
5. **Precisare** che nelle giornate di fruizione dei permessi al dipendente è corrisposto il trattamento economico per intero;
6. **Prendere atto** che i suddetti permessi sono coperti da contribuzione previdenziale, come stabilito dalla Circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e dal D.Lgs. n. 564/1996;
7. **Dare atto** che la presente Determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
8. **Disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Settore ove il dipendente presta servizio, al dipendente stesso e all'Ufficio Personale per il deposito nel fascicolo del dipendente;
9. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale con le prescrizioni dettate dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia;



**Il Responsabile del Settore Programmazione,
Controlli e Risorse Umane
Dott. Renato Spedaliere**